



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 67 del 23 settembre 2015

Criteri e modalità di applicazione della sanzione di cui al comma 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 39 del 2013, a seguito di nomina di commissario straordinario dell'IPAB *[omissis]* - Fascicolo UVMAC/992/2015

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

nell'adunanza del 23 settembre 2015;

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

Vista la relazione dell'Area Vigilanza, Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).

Fatto

Il tema affrontato dalla presente delibera riguarda i criteri e le modalità di applicazione della sanzione prevista dal comma 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 39 del 2013, conseguente il conferimento di incarico dichiarato nullo, in quanto inconfiribile, di commissario straordinario dell'IPAB *[omissis]* con sede legale in *[omissis]* da parte del presidente della Regione Lazio.

Prima di affrontare i particolarmente complessi aspetti giuridici della vicenda è preliminarmente necessario ricostruire lo svolgimento dei fatti, in quanto rilevanti ai fini di quanto si dirà successivamente.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

- in data 17.2.2015, il Presidente della regione Lazio ha conferito l'incarico di commissario straordinario regionale dell'IPAB [omissis] al dott. [omissis] (con decreto n. T00029, pubblicato sul BUR Lazio n. 16, supplemento n. 1 del 24.2.2015);
- in data 24.2.2015, è stata acquisita al protocollo dell'Autorità comunicazione del RPC e Direttore dell'IPAB [omissis], sig. [omissis], con cui veniva segnalato un possibile caso di inconfiribilità e incompatibilità, ai sensi del d.lgs. 39/2013, dell'incarico di commissario straordinario regionale dell'IPAB [omissis], conferito al dott. [omissis] con il decreto del Presidente della regione Lazio da ultimo citato; alla segnalazione seguivano altre note del [omissis] di analogo contenuto, inviate anche al Presidente, al Segretario Generale, al capo di Gabinetto della regione Lazio nonché all'AGCM, alla Corte dei Conti, all'interessato, al presidente f.f. dell'IPAB stesso;
- in data 1.4.2015 è stato acquisito al protocollo dell'Autorità un esposto del segnalante, avente ad oggetto le medesime doglianze, indirizzato, oltre che all'ANAC, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e, per conoscenza, al Presidente, al segretario Generale, al Capo di Gabinetto, al RPC, al Direttore Politiche sociali, al Dirigente area rapporti con le IPAB della regione Lazio, cui sono seguite altre note di analogo contenuto pure acquisite al protocollo dell'Autorità, molte delle quali indirizzate ai medesimi destinatari;
- in data 9.4.2015, il RPC della regione Lazio, dott.ssa [omissis], ha chiesto alla competente Direzione Politiche Sociali informazioni sull'istruttoria che ha preceduto la nomina;
- in data 6.5.2015, la suddetta Direzione ha fornito al RPC informazioni sull'istruttoria preventiva condotta dalla Direzione stessa per la nomina a Commissario straordinario del dott. [omissis] e ha contestualmente rimesso al RPC la valutazione sull'applicabilità del d.lgs.39/2013 alla fattispecie *de qua*, anche alla luce delle argomentazioni illustrate in un parere legale fornito dall'interessato alla Direzione (del 21.4.2015);
- in data 14.5.2015, il RPC della Regione Lazio comunicava alla Direzione Politiche Sociali e, per conoscenza, al RPC dell'IPAB [omissis], la sussistenza dei profili di inconfiribilità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, co. 2, lett. d), e art. 4 d.lgs. 39/2013, dell'incarico di Commissario straordinario dell'IPAB [omissis] conferito al dott. [omissis]. A questa conclusione si giungeva all'esito dell'istruttoria condotta dal RPC stesso, con cui si era accertata la sussistenza dei fatti denunciati - nomina del dott. [omissis] a commissario e titolarità di carica di presidente e legale rappresentante di società che produceva servizi in favore della PA, sottoposta alla vigilanza e finanziata dalla regione Lazio – ed esaminata la dichiarazione ex art. 20, co. 1, d.lgs. 39/2013, resa il 4.2.2015 dal dott. [omissis], tenendo conto anche della mancata produzione dei chiarimenti richiesti in merito all'omessa



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

indicazione degli incarichi di cui sopra (comunicazione prot. [omissis]). Conseguentemente, il RPC invitava la Direzione ad adottare gli atti conseguenti e a dargliene tempestivamente notizia;

- in data 20.5.2015 è pervenuta all'Autorità la comunicazione del RPC della regione Lazio, [omissis], con cui si comunicava di ritenere sussistenti i profili di inconferibilità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 e dell'art. 1, co. 2, lett. d), d.lgs. 39/2013, dell'incarico di Commissario straordinario dell'IPAB [omissis], conferito al dott. [omissis], per i motivi indicati nella comunicazione di cui sopra, ivi allegata;
- in data 8.6.2015, è stata presentata proposta di decreto per l'IPAB [omissis];
- in data 11.6.2015, il dott. [omissis] ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico;
- in data 26.6.2015 il Presidente della regione Lazio ha conferito l'incarico di commissario straordinario regionale dell'IPAB [omissis] all'avv. [omissis], con decreto del n. T00114, con cui ha preso atto delle dimissioni del dott. [omissis] e ha incaricato il nuovo commissario di riesaminare tutti gli atti adottati dal precedente commissario, dott. [omissis], nel periodo dal 17.2.2015 al 11.6.2015 e di produrre «specifica relazione amministrativo contabile»;
- in data 3.7.2015, è pervenuta all'Autorità la comunicazione del sig. [omissis], acquisita al protocollo dell'Autorità n. [omissis] (del 30.6.2015), indirizzata al Commissario dell'IPAB [omissis], avv. [omissis], avente ad oggetto: "Conferma dimissioni". Con tale nota, datata 30.6.2015 (rif. prot. n. [omissis]), l'istante, direttore e RPC dell'Ente, rassegnava le proprie dimissioni a far data dal 1.7.2015, indicandone i motivi, tra cui l'impossibilità ad esercitare la propria funzione di RPC;
- In data 27.7.2015, il nuovo Commissario straordinario dell'IPAB [omissis], [omissis], ha ratificato tutti gli atti adottati dal precedente Commissario [omissis] e in data 29.7.2015 ha redatto la relazione illustrativa della relativa attività istruttoria;
- in data 31.7.2015, l'ufficio, con nota prot. n. [omissis] - inviata per conoscenza anche al Presidente e al Segretario Generale della regione Lazio - ha richiesto al RPC della regione Lazio informazioni su eventuali procedimenti avviati e/o provvedimenti adottati dall'ente in relazione alle conseguenze dell'accertata inconferibilità dell'incarico *de quo* di cui agli artt. 17, 18 e 20 d.lgs. 39/2013 e al Commissario straordinario dell'IPAB [omissis] informazioni su eventuali procedimenti avviati e/o provvedimenti adottati dall'ente in relazione a quanto denunciato dall'istante nella descritta comunicazione di dimissioni;
- in data 6.8.2015, il RPC della Regione Lazio, dott.ssa [omissis], con nota prot. n. [omissis] (non allegata) ha chiesto ad una non meglio specificata Direzione competente, gli esiti della



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

- verifica ex art. 20, comma 5, d.lgs. 39/2013, sulla mendacità della dichiarazione resa dal dott. [omissis] in data 4.2.2015, non rientrando tale attività tra le proprie competenze;
- in data 12.8.2015, il Presidente della regione Lazio ha dichiarato la nullità del proprio Decreto n. T00029 del 17.2.2015 - atto di nomina di [omissis] - con Decreto n. T00165 (pubblicato sul BURL il 13.8.2015); in esso è richiamato il Decreto del Presidente della regione Lazio T00114 del 26.6.2015, con cui è stato nominato il nuovo commissario dell'IPAB, avv. [omissis], e viene precisato che gli atti adottati dal precedente commissario [omissis] sono stati tutti ratificati dal nuovo Commissario. In esso, tra l'altro, si legge che l'art. 17 d.lgs. 39/2013 «non prevede un termine entro il quale si debba procedere alla dichiarazione di nullità dell'atto emanato in difformità rispetto alle prescrizioni legislative». Il RPC ha chiarito le ragioni di tale declaratoria di nullità a distanza di un certo tempo dall'avvenuta constatazione dell'inconferibilità; una dichiarazione di nullità precedente alla ratifica avrebbe rischiato di travolgere gli atti del Commissario [omissis], del tutto sconosciuti;
 - in data 13.8.2015, il RPC della Regione Lazio, ha rappresentato che la Regione Lazio non ha comunicato al RPC gli atti adottati in conseguenza dell'accertamento dell'inconferibilità dell'incarico del dott. [omissis]. Ha comunicato, inoltre, che la Regione Lazio ha nominato un nuovo commissario con il decreto di cui sopra, riservandosi di informare l'Autorità degli esiti delle verifiche condotte dal nuovo Commissario sugli atti del precedente commissario. Il RPC ha comunicato, altresì, di avere istruito il regolamento organizzativo ex art. 18 d.lgs. 39/2013, che sarebbe stato portato all'esame della Giunta nel mese di settembre, e di avere pubblicato sul sito istituzionale dell'ente l'atto di accertamento dell'inconferibilità dell'incarico del dott. [omissis] mentre ha comunicato la propria incompetenza ad effettuare la verifica della mendacità della dichiarazione resa dal dott. [omissis], ex art. 20, co. 5, d.lgs. 39/2013, e di aver chiesto notizie in merito in data 6.8.2015 alla Direzione competente, non indicata;
 - in data 2.9.2015, il RPC della Regione Lazio, ha dichiarato che la Regione Lazio non ha effettuato la verifica, imposta dal d.lgs. 39/2013, sulla mendacità della dichiarazione resa dal dott. [omissis] e non intende effettuarla poiché nella fattispecie de qua non sussisterebbero elementi sintomatici per effettuare un controllo puntuale su tale dichiarazione;
 - in data 2 settembre 2015 il presidente della regione Lazio ha inviato all'Autorità una nota con cui chiede di sapere se ed in quale fase del procedimento potrà esplicitare le sue difese, manifestando la sua disponibilità anche ad essere sentito dall'Autorità medesima.



Autorità Nazionale Anticorruzione *Presidente*

Ritenuto in diritto

I fatti poco sopra descritti consentono di individuare alcuni punti fermi che meritano alcune brevi precisazioni ed alcuni commenti.

Risalta, *in primis*, all'occhio l'iperattivismo del RPC nonché direttore generale dell'IPAB SS Annunziata, sig. [omissis]. Si tratta di uno zelo decisamente encomiabile perché ha consentito di far emergere un'ipotesi di nomina irregolare effettuata dalla Regione, che senza di lui probabilmente non sarebbe mai emersa. D'altro canto, però, l'attività di vigilanza espletata dall'Ufficio, le segnalazioni del nuovo commissario dell'IPAB sulla situazione economica ed organizzativa dell'IPAB medesima, hanno fatto emergere alcune "stranezze" nella gestione pregressa dell'IPAB. In particolare è emerso che le attività di gestione dei servizi socio-sanitari, culturali, formativi ed informativi dell'IPAB, nonché i beni mobili e immobili di proprietà dell'ente occorrenti per tale gestione, sono stati attribuiti ad una fondazione (Alzaia), il cui direttore è sempre il sig. [omissis]. Come e perché si sia verificata questa attribuzione delle attività di gestione e dei beni dell'IPAB, quali sono stati i rapporti economici intercorsi tra IPAB e fondazione e quale sia stato il ruolo del sig. [omissis] - che per un lungo periodo ha svolto incarichi sia nell'IPAB che nella fondazione, in posizione di sospetto conflitto di interesse - sono tutte circostanze che saranno approfondite nella successiva attività che l'Ufficio si appresta a compiere.

In secondo luogo, va segnalato il comportamento scrupoloso del RPC della Regione Lazio che ha approfondito speditamente la segnalazione giunta ed ha concluso l'istruttoria in tempi molto brevi, evidenziando l'inconferibilità della nomina da cui è poi conseguita la dichiarazione di nullità. Il sistema della prevenzione interna della corruzione, spesso e giustamente criticato per la scarsa efficienza, in questo caso ha dato prova di poter funzionare, in presenza di un RPC, preparato ed attento.

In terzo luogo, il vertice della Regione ha fatto propria l'indicazione del RPC, con un procedimento in cui la declaratoria di nullità della nomina del Commissario IPAB è intervenuta a quasi tre mesi di distanza dalla constatata inconferibilità; questo lungo tempo, però, non ha inciso sulla legittimità complessiva dell'azione amministrativa, atteso che il Commissario IPAB inconferibile si è dimesso e successivamente è stato da subito nominato un nuovo commissario che ha operato la verifica degli atti adottati dal suo predecessore, ratificandoli formalmente. Solo all'esito di questa attività di ratifica è intervenuta la formale declaratoria di nullità della nomina, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 39/2013. Il ritardo, quindi, appare ascrivibile ad un eccesso di cautela dei vertici della regione che hanno voluto evitare possibili conseguenze sugli atti adottati, cautela legittima in presenza di una normativa così recente e poco scandagliata dalla giurisprudenza, ma



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

forse nemmeno necessaria, perché la nullità degli atti posti in essere dal soggetto inconferibile non viene sancita dal d.lgs. n. 39/2013 e perché comunque essi ben avrebbero potuto essere ratificati dal nuovo commissario anche se la nullità fosse intervenuta prima.

Infine, desta perplessità la nota ultima dell'RPC della regione Lazio che, su richiesta dell'Ufficio vigilanza misure anticorruzione dell'Autorità, ha rappresentato che non intende procedere alla verifica della dichiarazione di inconferibilità presentata dal sig. [omissis] perché su di essa non sussistono “ragionevoli dubbi”, in quanto è vero che l'[omissis] aveva dichiarato nel suo CV di essere amministratore di una società [omissis] che gestisce due cliniche private, omettendo, però, che le cliniche erano accreditate con il SSR.

La vicenda così ricostruita merita alcune considerazioni di carattere generale e alcune conclusioni sul caso portato all'attenzione dell'Autorità.

A) Considerazioni generali

La nomina di un soggetto inconferibile impone la declaratoria di nullità ex art. 17 del d.lgs. n. 39/2013.

Alla declaratoria di nullità consegue anche una sanzione, ai sensi del primo alinea del comma 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013 che testualmente afferma “*i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza*”.

Nella sua stringatezza la norma introduce una sanzione personale, di natura interdittiva, fissa e, quindi, non graduabile che riguarda “gli incarichi di competenza”.

La disposizione è purtroppo foriera di numerosi e complessi problemi interpretativi che l'autorità aveva già segnalato al Parlamento e governo con atto di segnalazione n. 4 del 10 giugno 2015, con cui erano state evidenziate numerose criticità del d.lgs. n. 39, e che è stata oggetto di un nuovo atto di segnalazione recente, in particolare n. 5 del 9 settembre 2015.

Ad entrambi gli atti si rinvia quantomeno per l'indicazione delle numerose questioni ermeneutiche che la disposizione lascia aperte.

Resta, ovviamente, da affrontare il problema di precisare il *quomodo* per l'applicabilità della già indicata sanzione inibitoria.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

L'Autorità ha già individuato in altre precedenti pronunce alcuni punti fermi che riguardano il procedimento attraverso cui tale sanzione deve essere irrogata e quelle indicazioni devono essere qui riportate ed ulteriormente sviluppate, anche alla luce della richiesta del presidente della Regione Lazio di poter presentare sue note, memorie e documenti.

La lettura del d.lgs. 39/2013 ed in particolare del suo capo VII (art. 15 e ss), delinea il ruolo dell'Autorità anticorruzione definito come di "vigilanza", senza attribuire ad essa alcun potere sanzionatorio, tranne quello cautelare di cui al comma 2 dell'art. 16 d.lgs. n. 39/2013 (sul punto, si rinvia anche alle considerazioni contenute nel già richiamato atto di segnalazione n. 5 del 2015).

Il compito specifico, invece, di far rispettare le disposizioni del decreto è attribuito dall'art. 15 del d.lgs. 39/2013 al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente in cui vi è stato una nomina inconfiribile o incompatibile.

Il RPC, ai sensi dell'ultimo alinea del comma 1 dell'art. 15, "*contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità*" ed è tenuto, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, a comunicare il provvedimento di revoca dell'incarico all'Autorità anticorruzione.

Il soggetto a cui spetta l'esercizio del potere sanzionatorio di cui all'art. 18 non può, quindi, che essere il RPC, il quale, qualora ritenga configurabile una violazione del decreto n. 39/2013, accerta, ai sensi dell'art. 15, che la nomina sia inconfiribile o incompatibile e, con particolare riguardo alle fattispecie di inconfiribilità, dichiara la nullità e valuta se ad essa debba conseguire l'applicazione delle misure inibitorie di cui all'art. 18.

Le pur scarnissime e già riportate indicazioni normative consentono di costruire, in questa sede e salvo un successivo intervento regolatorio che l'Autorità si riserva di approvare, il procedimento che dovrà condurre all'applicazione della sanzione, sia pure attraverso l'eterointegrazione con i principi generali in materia di sanzioni amministrative, contenuti nella legge n. 689/1981 (ed applicabili in via generale in base all'art. 12 della medesima l. 689) e con i superiori principi derivanti direttamente dalla Carta Costituzionale nazionale nonché dalle convenzioni internazionali, *in primis* quella EDU sui diritti dell'uomo, così come interpretati dalla Corte di Strasburgo.

Il procedimento dovrà necessariamente avere origine con un atto di contestazione da parte del RPC ai soggetti cui è stato conferito l'incarico e ai soggetti che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013, siano astrattamente possibili destinatari della sanzione inibitoria.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

La contestazione dovrà contenere una brevissima indicazione del fatto - in particolare, nel caso che ne occupa, l'avvenuta nomina ritenuta inconfirabile - con l'invito ai soggetti cui è stato conferito l'incarico e ai soggetti astrattamente destinatari della sanzione inibitoria a presentare memorie a discolta in un termine breve ma che consenta l'esercizio del diritto di difesa (tendenzialmente non meno di cinque giorni).

Sarà compito del RPC, nell'ambito del procedimento così avviato, operare la valutazione sulla sussistenza del presupposto della sanzione, e cioè l'essere stata effettuata una nomina inconfirabile.

L'Autorità ritiene, però, che malgrado il legislatore sembra aver costruito come automatica la sanzione inibitoria, essa non possa essere irrogata - pena la sua incostituzionalità per contrasto ai principi di razionalità e pari trattamento, di cui all'art. 3 Cost., con altre sanzioni amministrative del diritto di difesa di cui all'art. 24 e di legalità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 e ai principi della convenzione EDU ed in particolare all'art. 6 come più volte interpretato dalla Corte di Strasburgo - senza che sia apprezzato anche il profilo psicologico di colpevolezza da parte dell'autore.

Tale profilo psicologico potrà essere costituito dal dolo o anche dalla colpa, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 689/1981.

La colpa, in particolare, intesa come negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di leggi o regolamenti non dovrà necessariamente essere valutata come grave, essendo sufficiente che uno degli elementi indicati risulti sussistente nel caso esaminato anche come *culpa levis*.

Ai fini della valutazione del profilo psicologico l'Autorità ritiene che non basti a far ritenere insussistente la colpa dell'autore della nomina il rilascio da parte del nominando della dichiarazione di assenza di cause di inconfirabilità ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013. Quella dichiarazione, che richiama un momento di responsabilità di un soggetto a cui si sta per conferire un incarico pubblico, non può far venir meno il dovere di accertare i requisiti necessari alla nomina ed in particolare un requisito - quello dell'assenza di cause di inconfirabilità ed incompatibilità - che rappresenta una chiara esplicitazione concreta del principio costituzionale di imparzialità ed buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 e che richiede, quindi, da parte dell'Amministrazione conferente una particolare cautela e diligenza. La dichiarazione, infatti, può essere "mendace" quando il nominando ometta di segnalare cause di inconfirabilità di cui sia a conoscenza, ma può anche non esserlo, fondandosi sul suo personale convincimento che la situazione in cui si trova non costituisca causa di inconfirabilità.

Il RPC dovrà, quindi, apprezzare l'esistenza di profili colposi, verificando se in base agli atti conosciuti o conoscibili l'autore del provvedimento di nomina avrebbe potuto - anche con un



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

accertamento delegato agli uffici e/o con una richiesta di chiarimenti al nominando – conoscere la causa di inconferibilità/incompatibilità.

All'esito di questa valutazione, il RPC concluderà il procedimento con un provvedimento con cui, con congrua anche se sintetica motivazione, dichiarerà definitivamente la nullità del conferimento e l'eventuale sussistenza delle responsabilità degli organi nominanti, cui consegue l'applicazione della sanzione interdittiva.

E' con la comunicazione di questo provvedimento all'interessato che scatterà l'inibizione per tre mesi dalle nomine, periodo quest'ultimo che non potrà essere in alcun modo graduato, atteso che il legislatore ha chiaramente optato per una sanzione fissa.

Il predetto provvedimento oltre ad essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione dovrà essere trasmesso all'Autorità nazionale Anticorruzione sia in funzione dell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 39/2013 sia anche in funzione dei più generali poteri di vigilanza che la l. 190/2012 riserva all'Autorità sull'attività dell'Amministrazione e su quella del RPC.

L'Autorità non si nasconde che il delineato procedimento – l'unico possibile, che appaia rispettoso del principio di legalità, vigente la norma attuale - risulti affetto da non poche criticità non soltanto per l'assenza di una normativa *ad hoc* che ha richiesto l'individuazione del sopra riportato "sforzo" ermeneutico, ma anche con riferimento al ruolo di colui che è individuato come il *dominus* dello stesso.

Il soggetto cui spetta il potere di avvio, contestazione, valutazione ed eventuale irrogazione di una sanzione particolarmente grave ed afflittiva, anche per gli innegabili riflessi politici della stessa, è il RPC che, come è noto, è un dirigente dell'ente che, a prescindere da ogni valutazione specifica sui singoli, non gode di effettiva autonomia nei confronti dei vertici di direzione politica dell'ente.

E' un profilo di criticità che è stato già evidenziato con chiarezza nell'atto di segnalazione n. 5 più volte richiamato e che richiede un intervento urgente ed improcrastinabile di modifica legislativa se davvero si vuole rendere efficace ed efficiente un sistema, quale quello delineato dal d.lgs. n. 39/2013, destinato ad attuare concretamente i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della PA.

In questa temperie normativa, l'Autorità – come già poco sopra evidenziato – si riserva di esercitare sull'attività svolta dal RPC in sede di applicazione della sanzione inibitoria il suo potere di vigilanza che non sarà finalizzato soltanto a controllare che l'esercizio del potere sanzionatorio



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

avvenga nel rigoroso rispetto delle norme ma anche a garantire che, non solo durante il procedimento sanzionatorio ma anche successivamente, sia garantita al RPC la massima autonomia ed indipendenza e che lo stesso non sia sottoposto ad atti diretti e/o indiretti di influenza e/o ritorsivi.

B) Conclusioni sul caso dell'IPAB *[omissis]*

Nel caso specifico della nomina del Commissario straordinario dell'IPAB *[omissis]*, il procedimento seguito è stato significativamente diverso da quello delineato in via generale. Si tratta quindi di intervenire, facendo valere la nuova interpretazione, qui proposta, delle condizioni di applicabilità della sanzione di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39 del 2013 ad una fattispecie nella quale, in particolare, si è già svolto un procedimento che ha portato (atto del 12 agosto 2015) alla dichiarazione di nullità da parte dello stesso organo che aveva proceduto al conferimento.

Nel procedimento si è inserito il particolare accertamento compiuto da questa Autorità, su richiesta del RPC della Regione Lazio, nel corso del quale da un lato l'Autorità ha confermato l'esistenza dell'inconferibilità in applicazione dell'art. 4 del decreto e dall'altro è risultato che il nominando dott. *[omissis]* aveva sì dichiarato l'insussistenza di cause di inconferibilità, ma nel suo curriculum vitae aveva dichiarato di essere responsabile di due cliniche, poi risultate regolate e finanziate dalla regione.

In esito degli accertamenti effettuati l'Autorità conclude nel senso che il RPC della Regione Lazio, partendo dalla avvenuta dichiarazione di nullità dell'incarico, debba aprire, in tempi necessariamente rapidi, un distinto procedimento volto ad accertare, con la garanzia del contraddittorio, l'effettivo ricorrere e il grado della responsabilità soggettiva dell'organo che ha conferito l'incarico, tenendo in conto quanto accertato da questa Autorità. In caso di accertata responsabilità la sanzione interdittiva di tre mesi decorrerà dalla data di adozione del provvedimento da parte del RPC.

Con distinto procedimento, poi, in coerenza con quanto accertato nel procedimento di cui sopra, il RPC procederà all'accertamento della mendacità della dichiarazione del dott. *[omissis]*, ai fini dell'applicazione nei suoi confronti della sanzione di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013.

Tutto ciò premesso e considerato,



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

DELIBERA

A. In via generale

- Il soggetto a cui spetta l'esercizio del potere sanzionatorio di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013 è il RPC, il quale, ritenuta configurabile una causa di inconferibilità, la contesta ai soggetti cui è stato conferito l'incarico e ai soggetti che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013, siano astrattamente possibili destinatari della sanzione inibitoria;
- all'esito del procedimento così instaurato il RPC, ritenuta la sussistenza dell'inconferibilità, dichiara la nullità della nomina e, qualora ricorrano i presupposti nei termini illustrati nel corpo della presente delibera, irroga la sanzione ex art. 18.

B. Con specifico riferimento al caso dell'IPAB *[omissis]*

- Il RPC della Regione Lazio, partendo dalla avvenuta dichiarazione di nullità dell'incarico di Commissario straordinario dell'IPAB *[omissis]* conferito al dott. *[omissis]*, deve aprire, in tempi necessariamente rapidi, un distinto procedimento volto ad accertare, con la garanzia del contraddittorio, l'effettivo ricorrere e il grado della responsabilità soggettiva dell'organo che ha conferito l'incarico, tenendo in conto quanto accertato da questa Autorità. In caso di accertata responsabilità, la sanzione interdittiva di tre mesi decorrerà dalla data di adozione del provvedimento da parte del RPC.
- Con distinto procedimento, poi, in coerenza con quanto accertato nel procedimento di cui sopra, il RPC procede all'accertamento della mendacità della dichiarazione del dott. *[omissis]*, ai fini dell'applicazione nei suoi confronti della sanzione di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 24 settembre 2015

Il Segretario, Maria Esposito